SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 gennaio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Botricello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Botricello (Catanzaro) ha deliberato lo stato di dissesto finanziario, a seguito dell'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che l'ente non ha approvato, nel termine prescritto dalle norme vigenti, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato avente carattere essenziale ai fini del risanamento dell'amministrazione;

Considerato che l'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato integra la fattispecie di cui all'art. 141, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 259 comma 1 e 262 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Botricello (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Valeria Richichi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Botricello (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, ha dichiarato il dissesto finanziario, con delibera consiliare n. 23 del 30 maggio 2016, essendo stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL).

Secondo quanto previsto dall'art. 259, comma 1, del predetto TUOEL, l'ente deve avviare il processo di risanamento finanziario, con la presentazione al Ministro dell'Interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, entro il termine perentorio di tre mesi dall'emanazione del decreto di nomina dell'organo straordinario di liquidazione ex art. 252 dello stesso TUOEL.

L'inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ed in particolare, nel caso di specie, la mancata presentazione nel termine prescritto, dell'ipotesi stessa, integra - ai sensi dell'art. 262, comma 1, del TUOEL - la fattispecie di cui all'art. 141, comma 1, lettera *a)* del richiamato TUOEL.

Il prefetto di Catanzaro, scaduto il termine di legge entro il quale l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato avrebbe dovuto essere presentata, con provvedimento del 22 novembre 2016, ha diffidato il consiglio comunale a provvedere entro venti giorni dalla notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto ha proposto, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *a)*, lo scioglimento del consiglio comunale, disponendone, nelle more, con provvedimento del 15 dicembre 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza del termine di legge.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Botricello (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Valeria Richichi, in servizio presso la prefettura di Catanzaro.

Roma, 30 dicembre 2016

Il Ministro: MINNITI

17A00445
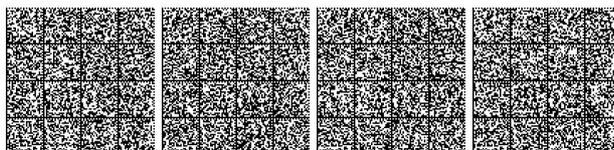
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 dicembre 2016.

Approvazione delle Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2003;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159 «Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Vista la legge 17 dicembre 2012, n. 221 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per le definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 116 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per le definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

Vista la legge 11 novembre 2014, n. 164 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

Considerato che le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI;

Considerato che le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI;

Considerato che l'art. 14, comma 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, demanda ad apposite Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, l'individuazione delle modalità di fornitura all'ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori, dei fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna, dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici e delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili, nel caso di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere;
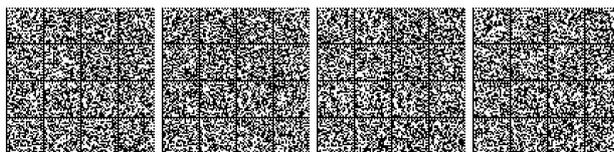
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 2 dicembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 2014) che prevede che ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, le istanze previste dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, saranno basate su valori mediati nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d'antenna con apposito fattori che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore;

Visto il decreto Ministro dell'ambiente 5 ottobre 2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2016) che prevede che ai fini della stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, prevista dalle istanze ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l'assorbimento del campo elettromagnetico da parte degli edifici è valutato in base ai coefficienti di assorbimento che tengano conto delle frequenze e della presenza di finestre o altre aperture di analoga natura;

Considerato che la legge 11 agosto 2014, n. 116, ha apportato modifiche all'art. 11, comma 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, stabilendo che dette Linee guida sono approvate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Considerato che l'ISPRA e le ARPA/APPA hanno predisposto le Linee guida, inviate con nota prot. 0006126/RIN del 27 aprile 2016 e nota di errata corrige protocollo n. 0017891/RIN del 6 dicembre 2016, relative alla definizione delle pertinenza esterne con dimensioni abitabili e approvate dal Consiglio federale dell'SNPA in data 15 marzo 2016;

Valutata la necessità e l'urgenza di diffondere e pertanto di procedere all'emanazione di dette Linee guida al fine di consentire lo sviluppo delle reti mobili a larga banda e di garantirne l'operatività nell'ottica della diffusione delle tecnologie digitali;

Acquisito il parere favorevole della 13ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, con una condizione ed una osservazione;

Acquisito il parere favorevole della VIII Commissione permanente del Camera dei deputati;

Considerato che è stata accettata la condizione espressa dalla Commissione parlamentare del Senato;

Considerato che per ambiente abitativo con «permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere» debba intendersi un luogo destinato tale negli strumenti urbanistici;

Considerato che, per quanto attiene alla definizione di pertinenze esterne con dimensioni abitabili, si assume una superficie minima di 2 m^2 con profondità pari ad almeno 1,4 m, al fine di consentire lo stazionamento e la manovra di persone a ridotta mobilità e l'allestimento di tavolino da esterno corredato di seduta (decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236);

Considerato che sono stati ricondotti i concetti generali presenti nel codice civile al caso particolare dell'esposizione ai campi elettromagnetici, in modo da consentire una applicazione univoca delle disposizioni normative vigenti da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di controllo e vigilanza;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le Linee guida ex decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili, nel caso di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, così come riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante al presente decreto.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, lettera *d)*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni e integrazioni, le Linee guida di cui al presente decreto sono aggiornate con periodicità semestrale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2016

Il Ministro: GALLETTI
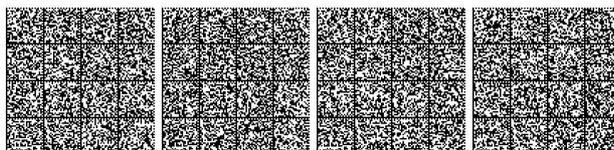
ALLEGATO 1

1. Premessa

La legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", pubblicata sul Supplemento ordinario n. 208 della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, ha convertito in legge, con modificazioni[1], il DL n. 179 del 18 ottobre 2012.
L'art. 14, comma 8, del DL n. 179/2012 introduce novità importanti andando a modificare quanto stabilito dal DPCM 8 luglio 2003 "*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*":

- i livelli di campo da confrontare con i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e devono essere mediati su qualsiasi intervallo di 6 minuti;
- i livelli di campo da confrontare con i valori di attenzione di cui alla tabella 2 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore. Si specifica inoltre che i valori di attenzione devono essere applicati all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere ed alle pertinenze esterne con dimensioni abitabili[2], così come qui definite;
- i livelli di campo da confrontare con gli obiettivi di qualità di cui alla tabella 3 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;
- le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Inoltre, ai fini della verifica del mancato superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, si potrà anche far riferimento a tecniche di estrapolazione che, da misure ottenute ad esempio come media su un periodo di 6 minuti, permettano di ricavare i valori delle grandezze di interesse come media su intervalli di 24 ore. Tali tecniche di estrapolazione sono ovviamente basate sui dati tecnici e storici dell'impianto e la modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti sono state definite con decreto Ministro dell'ambiente 2 dicembre 2014;
- le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, le istanze previste dal decreto legislativo n. 259 del 2003 saranno basate su valori mediati nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d'antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore come definiti con decreto Ministro dell'ambiente 2 dicembre 2014. Inoltre, laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici, i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici, da definire con successivo decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 14, comma 8 del DL n. 179/2012 e s.m.i..

[1] *La parte del DL n. 179/2012 di interesse per quanto riguarda la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (art. 14, comma 8) non ha subito alcuna modifica nella conversione in legge, salvo la correzione di due refusi.*

[2] *Come modificato dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.*
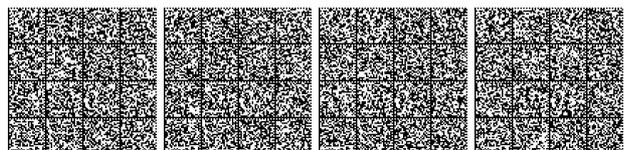
Il presente documento costituisce le Linee Guida ISPRA–ARPA/APPA e sarà approvato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare con apposito decreto ministeriale. Tali Linee Guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, che provvederà alla relativa approvazione.
Nel successivo paragrafo verranno quindi definite le pertinenze esterne di dimensioni abitabili [art. 14, comma 8, lettera a), punto 2 del DL 179/2012, come modificato dall'art. 6, comma 5 della legge 164/2014].

2. Definizione delle pertinenze esterne di dimensioni abitabili

Fermo restando che per ambiente abitativo con "permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere" debba intendersi un luogo destinato tale negli strumenti urbanistici[3] (cfr **Allegato LG1**), ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge sono da considerarsi "edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere" tutti i fabbricati utilizzati e destinati alla permanenza di persone per fini residenziali e/o lavorativi, in quest'ultimo caso fatto salvo quanto previsto da leggi specifiche, ivi compresi gli edifici utilizzati a scopo promiscuo, come ad esempio alberghi (o simili), ospedali e scuole. Sono assimilabili ai suddetti edifici anche quei luoghi attrezzati per la permanenza delle persone, anche in assenza di ripari permanenti (es. campeggi), purché tale destinazione d'uso risulti da idoneo titolo autorizzativo rilasciato dall'autorità competente.

Per quanto attiene alla definizione di pertinenze esterne di dimensioni abitabili, si assume una superficie minima di 2 m^2 con profondità pari ad almeno 1,4 m[4], nella ratio della norma in oggetto. Infatti, tale dimensione minima consente lo stazionamento e la manovra di persone a ridotta mobilità e l'allestimento di tavolino da esterno corredato di seduta.

Avendo presente la necessità di ricondurre i concetti generali presenti nel codice civile al caso particolare dell'esposizione ai campi elettromagnetici, si fornisce in **Allegato LG2** un elenco quanto più possibile dettagliato delle pertinenze stesse, in modo da consentire una applicazione univoca delle disposizioni normative vigenti da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di controllo e vigilanza.

È evidente che, comunque, stante l'estrema variabilità delle possibili configurazioni abitative tipiche della realtà italiana, potranno palesarsi ulteriori fattispecie qui non previste. Sulla base dell'esperienza accumulata in questa fase di prima applicazione, si potrà tener conto di esse nelle future revisioni delle Linee Guida.

Sarà, quindi, cura del proponente l'opera, o suo delegato, documentare e indicare nella cartografia presentata (art. 87 del D.Lgs. 259/03) ai fini del *"previo accertamento [.......] della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità [....]"* i casi di:

- edifici o porzioni di edifici non classificabili come "pertinenze esterne con dimensioni abitabili con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere" quali magazzini, cantine, garage, sottotetti non abitabili, box auto, fienili, legnaie, ecc.;
- luoghi non classificabili come pertinenze esterne di dimensioni abitabili, ai sensi di quanto stabilito in questo paragrafo.

[3] *Gli ambienti abitativi o comunque destinati a permanenze prolungate, d'ora in avanti indicati come"ambienti abitativi" sono rilevabili da titolo edilizio (ciò esclude a mero titolo di esempio, salvo specifico titolo edilizio- urbanistico contrario, locali destinati a magazzino, sottoscala, stenditoio, lastrici solari non calpestabili, locali caldaia o volumi tecnici, cantine, garage, box auto, fienili, legnaie e altri ambienti comunque non soggetti a permanenza continuativa ricorrente non inferiore a 4 ore giornaliere).*

[4] *La profondità minima, tale da consentire l'accesso e la fruizione dell'area anche da parte di persone a ridotta mobilità, è definita al punto 8.0.2, lettera H (spazi minimi di manovra con sedia a ruote), del DM 236/89.*
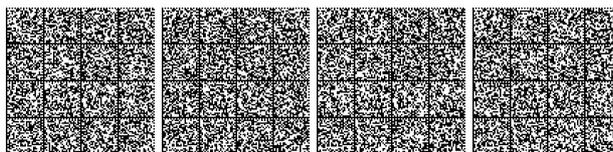
ALLEGATO LG1

Destinazioni d'uso riconducibili ad ambiente abitativo

(fonte: http://www.catasto.it/categorie.html)

IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA			
GRUPPO A			
Categoria	**Descrizione**	**Informazioni**	**Ambiente abitativo**
A/1	**Abitazione di tipo signorile.**	Sono abitazioni un tempo nobiliari, con particolari rifiniture pregiate anche a carattere storico.	**SI**
A/2	**Abitazione di tipo civile.**	Sono le normali abitazioni, con rifiniture semplici di impianti e servizi.	**SI**
A/3	**Abitazioni di tipo economico.**	Fabbricati realizzati con caratteristiche e rifiniture economiche sia nei materiali utilizzati che per gli impianti tecnologici ma principalmente di dimensioni contenuti rispetto al territorio di cui fanno parte.	**SI**
A/4	**Abitazioni di tipo popolari.**	Abitazioni molto modeste, nelle rifiniture, nei materiali di costruzione e con impianti limitati.	**SI**
A/5	**Abitazioni di tipo ultrapopolare.**	Abitazione facenti parte di fabbricati di basso livello, privi di impianti, servizi igienici. Questa categoria è ormai in disuso, è presente solo su vecchi classamenti del catasto.	**SI**
A/6	**Abitazione di tipo rurale.**	Abitazione a servizio delle attività agricole, di cui alle caratteristiche del Decreto N° 701 del 1994 del Ministero delle Finanze.	**SI**
A/7	**Abitazione in villini.**	Sono abitazioni con un minimo di verde o cortile privato o comune, possono essere sia singole, che a schiera oppure a piani.	**SI**
A/8	**Abitazione in villa.**	Abitazione di pregio con rifiniture di alto livello con grandi giardini o parchi a servizio esclusivo.	**SI**
A/9	**Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.**	Antiche strutture con importanti riferimenti storici.	**SI**
A/10	**Uffici e studi privati.**	Unità immobiliari destinati ad attività professionali.	**SI**
A/11	**Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi.**	Sono case tipiche che per la loro forma e struttura individuano il luogo dove si trovano, ricordiamo i trulli, i sassi o i rifugi di montagna.	**SI**
GRUPPO B			
B/1	**Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme.**	Strutture destinate all'assistenza dei disagiati, dei religiosi o caserme dello Stato.	**SI**
B/2	**Case di cura e ospedali senza fine di lucro.**	Strutture per l'assistenza agli ammalati che non hanno fini economici.	**SI**
B/3	**Prigioni e riformatori.**	Strutture costruite e destinate alla reclusione degli evasori della Legge.	**SI**
B/4	**Uffici Pubblici.**	Strutture costruite o adattate per sedi di Uffici Pubblici.	**SI**
B/5	**Scuole e laboratori scientifici.**	Strutture costruite e destinate all'istruzione e alla ricerca scientifica.	**SI**
B/6	**Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9. Circoli ricreativi e culturali, ed attività similari se non hanno fine di lucro.**	Sedi culturali che non hanno scopi economici e non sono già in palazzi storici.	**SI**
B/7	**Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto.**	Strutture destinate all'esercizio della religione.	**SI**
B/8	**Magazzini sotterranei per depositi di derrate.**	Magazzini che hanno lo scopo di deposito di scorte.	**NO**
GRUPPO C			
C/1	**Negozi e Botteghe**	Locali per attività commerciale per vendita o rivendita di prodotti.	**SI**
C/2	**Magazzini e locali di deposito**	Locali utilizzati per il deposito di merci, locali di sgombero, sottotetti.	**NO**
C/3	**Laboratori per arti e mestieri.**	Locali destinati all'esercizio della professione di artigiano per servizi, realizzazione o trasformazioni dei prodotti.	**SI**
C/4	**Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)**	Strutture destinate all'esercizio delle attività sportive private.	**SI**

C/5	**Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro).**	Stabilimenti e strutture balneari privati.	**SI**
C/6	**Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro).**	Garage, box auto o posti macchina, stalle e scuderie.	**NO**
C/7	**Tettoie chiuse od aperte.**	Strutture destinate a tettoia o gazebo.	**SI**(*)
	IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE O PARTICOLARE		
	GRUPPO D		
D/1	**Opifici.**	Capannone, fabbrica, struttura dove viene lavorata e trasformata la materia prima.	**SI**
D/2	**Alberghi e pensioni (con fine di lucro).**	Strutture ricettive a pagamento.	**SI**
D/3	**Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro).**	Locali destinati all'esibizione artistica aventi ingresso a pagamento.	**SI**
D/4	**Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)**	Ospedali, cliniche e case di cura private.	**SI**
D/5	**Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro).**	Banche, assicurazioni e istituti di credito privati.	**SI**
D/6	**Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro).**	Unità destinate ad attività sportive private a pagamento, club sportivi, campetti, piscine ecc.	**SI**
D/7	**Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.**	Sono quelle strutture costruite specificatamente per quel tipo di attività a cui sono destinate. Un esempio esplicativo sono i rifornimenti di carburante	**SI**
D/8	**Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.**	Grandi negozi, centri commerciali.	**SI**
D/9	**Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.**	Edifici che non hanno un suolo proprio.	**SI**
D/10	**Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.**	Sarebbero la categoria a cui devono accatastarsi i vecchi fabbricati rurali (es. stalle, locali per produzione formaggi, alpeggi.)	**(**)**
	GRUPPO E		
E/1	**Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.**	Stazioni ferroviarie, porti, aeroporti.	**SI**
E/2	**Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.**	Ponti pubblici con passaggio a pagamento.	**SI**
E/3	**Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche.**		**SI**
E/4	**Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.**		**NO**
E/5	**Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.**		**SI**
E/6	**Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale.**		**NO**
E/7	**Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti.**	Chiese, cattedrali ecc.	**SI**
E/8	**Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.**		**SI**
E/9	**Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.**	Tutto quello di categoria E che non è stato possibile inserire nelle categorie precedenti, può essere inserito in questa.	**NO**
	GRUPPO F		
F/1	**Area urbana.**	Aree o corti a piano terra di fabbricati già accatastati all'urbano.	**SI**
F/2	**Unità collabenti.**	Fabbricati diruti, con tetto crollato e inutilizzabili. .	**NO**
F/3	**Unità in corso di costruzione.**	Unità che non sono state ancora ultimate.	**SI**
F/4	**Unità in corso di definizione.**	Unità incomplete non definite nella consistenza e nella destinazione d'uso.	**NO**
F/5	**Lastrico solare.**	Terrazze e aree libere sopra unità immobiliari preesistenti.	(***)

(*) Nel caso in cui le strutture presentino contiguità fisica o siano destinate ordinariamente e durevolmente alla fruizione umana e contenute in quell'area, contigua all'edificio principale, costituita dal luogo dei punti aventi una distanza minore o uguale a 50 m dalle pareti perimetrali dell'edificio stesso.
(**) **SI** se ad uso lavorativo/residenziale per permanenze prolungate **NO** se destinate ad altri usi.
(***) **SI** se ad uso esclusivo e dimensioni abitabili **NO** se ad uso comune.
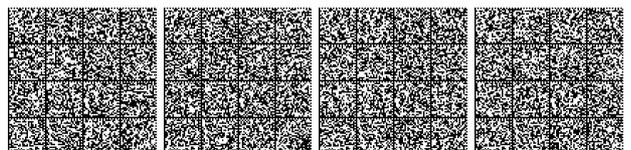
ALLEGATO LG2

Elementi pertinenziali che rientrano nel campo di applicabilità dei valori di attenzione di cui all'art. 14, comma 8, lettera a), punto 2, del D.L. 179/2012

Attesa l'impossibilità di definire univocamente le "*pertinenze esterne di dimensioni abitabili*", viene di seguito riportato un elenco degli elementi pertinenziali che rientrano nel campo di applicabilità dei valori di attenzione di cui all'art. 14, comma 8, lettera a), punto 2, del D.L. 179/2012, così come modificato dall'art. 6, comma 5, della legge 164/2014.

ELEMENTI PERTINENZIALI	**Ambienti abitativi**
Balconi[1]	**Sì**
Terrazzi di proprietà esclusiva[2], anche non a livello, se muniti di balaustre o protezioni anti-caduta e pavimentazione rifinita[3]	**Sì**
Porticati ad uso esclusivo[4]	**Sì**
Logge e verande[5]	**Sì**
Cortili intesi come spazi strettamente connessi all'edificio abitativo e di proprietà comune di tutti i partecipanti al condominio (ai sensi dell'art. 1117 del codice civile), definiti come aree scoperte comprese in un edificio o delimitate da più edifici, sulle quali si affacciano gli ambienti interni di essi, che abbiano la funzione non soltanto di dare aria e luce all'adiacente fabbricato, ma anche di consentire l'accesso (Corte di Cassazione, sez. II, sentenza n. 16241 del 29 ottobre 2003)	**Sì**
Giardini di proprietà esclusiva o condominiale (nel caso di giardini, tenute e parchi di vaste dimensioni, si considera "pertinenze esterna" la parte di giardino più prossima all'edificio abitativo ed ogni altra area, ivi compresa, che sia stabilmente attrezzata per essere destinata alla permanenza continuativa ricorrente delle persone[6])	**Sì**
Tettoie, gazebi[7]	**Sì**
Piani pilotis (ad uso esclusivo o comune) degli edifici se destinati a permanenza continuativa ricorrente delle persone[8]	**Sì**
Cantine, soffitte, sottotetti non abitabili	**No**
Lastrici solari ad uso comune degli edifici	**No**
Box e posti auto (coperti e scoperti)	**No**

[1] Purché abbiano una superficie minima pari a 2 m^2 e una profondità minima pari a 1,4 m.
[2] Vedi nota 1.
[3] Il lastrico solare posto al servizio di una proprietà esclusiva deve considerarsi pertinenza di quest'ultima, anche se nulla risulta dai titoli di acquisto (Cassazione civile, sez. II, 22/4/1994, n. 3832). Ai sensi dell'art. 1126 c.c. l'uso esclusivo si ha nell'ipotesi in cui il lastrico solare, o parte di esso, sia di uso esclusivo di uno o alcuni soltanto dei condomini, ovvero quando al lastrico «può accedere solo il proprietario, mediante una scala interna dall'appartamento sottostante, oppure dalla scala comune con porta di accesso le cui chiavi siano solo in suo possesso».
[4] Vedi nota 1.
[5] Vedi nota 1.
[6] Poiché è difficile individuare univocamente un limite dimensionale tra giardini e tenute o parchi, di natura privata, nel caso di questi ultimi sono considerati "pertinenza", ai sensi del presente documento, gli spazi destinati ordinariamente e durevolmente alla fruizione umana contenuti in un'area contigua all'edificio principale costituita dal luogo dei punti aventi una distanza minore o uguale a 50 m dalle pareti perimetrali dello stesso edificio.
[7] Purché abbiano una superficie minima pari a 2 m^2 e una profondità minima pari 1,4 m e solamente nel caso in cui tali strutture siano posizionate all'interno dell'area costituita dal luogo dei punti aventi una distanza minore o uguale a 50 m dalle pareti perimetrali dell'edificio cui sono annesse.
[8] Vedi nota 1.

17A00399
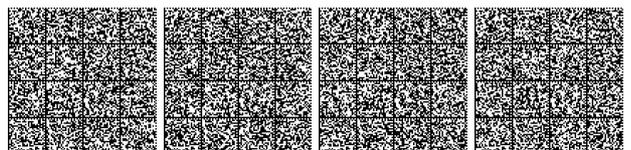
DECRETO 22 dicembre 2016.

Designazione di 16 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 29 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (2015/2369/UE);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2015/2374/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera protocollo n. 25582 del 22 dicembre 2015 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera protocollo ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera protocollo ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 18 aprile 2014 di approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta Secche della Meloria e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge della Regione Toscana n. 30 del 19 marzo 2015, recante «Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010» così come modificata dalla legge della Regione Toscana n. 48 del 1° agosto 2016, recante «Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015 e alla legge regionale n. 30/2015»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 644 del 5 luglio 2004, recante «Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR)»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 1006 del 18 novembre 2014, di aggiornamento e integrazione della citata deliberazione n. 644 del 5 luglio 2004;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 1223 del 15 dicembre 2015, «Direttiva 92/43/CE "Habitat" - articoli 4 e 6 - Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di importanza comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone speciali di conservazione)»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 1231 del 15 dicembre 2015, «Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997-L.R.30/2015 - Approvazione misure di salvaguardia per la gestione del SIC-ZPS "Laguna di Orbetello"»;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano n. 15 del 26 aprile 2016, di approvazione delle misure di conservazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1223 del 15 dicembre 2015 per i siti Natura 2000, o loro porzioni, che ricadono nel Parco nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campiglia n. 7 del 17 marzo 2016, di approvazione delle misure di conservazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1223 del 15 dicembre 2015 per i siti Natura 2000, o loro porzioni, che ricadono nel Parco nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del Parco dell'Arcipelago Toscano n. 23 del 30 maggio 2016 di ratifica del provvedimento di urgenza del Presidente del parco n. 2 del 3 maggio 2016, di adozione delle misure di conservazione per i siti Natura 2000, o loro porzioni, che ricadono nel Parco nazionale;

Considerato che il perimetro del SIC IT5160018 Secche della Meloria risulta coincidente con il perimetro dell'omonima area marina protetta e che la gestione di tale area è stata affidata, mediante specifico protocollo di intesa sottoscritto dagli enti territorialmente competenti, al Parco regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli n. 7 del 13 giugno 2016, di adozione delle misure di conservazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1223 del 15 dicembre 2015 per i SIC compresi nel Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e nell'Area Marina Protetta Secche della Meloria;

Vista la nota prot. n. 19623 del 21 marzo 2016, con la quale il Corpo forestale dello stato - Ufficio biodiversità, in qualità di Ente gestore delle Riserve naturali dello Stato, adotta le misure di conservazione di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 1223 del 15 dicembre 2015 per i SIC, o loro porzioni, ricadenti nel territorio delle Riserve naturali dello Stato «Montefalcone», «Poggio Adorno», «Orecchiella», «Lamarossa», «Pania di Corfino», «Orrido di Botri», «Abetone», «Campolino», «Piano degli Ontani», «Acquerino», «Vallombrosa», «Scodella», «Camaldoli», «Badia Prataglia», «Tocchi», «Belagaio», «Duna Feniglia», «Bibbona» e «Tomboli di Scarlino», «Tombolo di Follonica», «Caselli» e «Isola di Montecristo»;

Vista la nota prot. DG168/2016 con la quale il WWF, in qualità di Ente gestore delle Riserve naturali dello Stato Laguna di Orbetello di Ponente e Lago di Burano, prende atto delle misure di conservazione di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 1223 del 15 dicembre 2015 per i SIC, o loro porzioni, ricadenti nel territorio delle predette Riserve naturali;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Toscana, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione entro sei mesi dalla data del presente decreto;
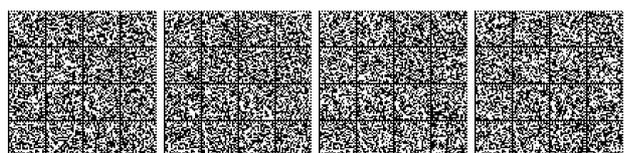
Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 45 siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche continentale e mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Toscana con deliberazione della Giunta regionale n. 1274 del 12 dicembre 2016,

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale i seguenti 16 siti di importanza comunitaria insistenti nel territorio della Regione Toscana, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

2.

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)
B	IT5110002	Monte Orsaro	1.979
B	IT5110003	Monte Matto - Monte Malpasso	748
B	IT5110004	Monte Acuto - Groppi di Camporaghena	460
B	IT5110005	Monte La Nuda - Monte Tondo	523
B	IT5120002	Monte Castellino - Le Forbici	662
B	IT5120003	Parco dell'Orecchiella - Pania di Corfino - Lamarossa	2.008
B	IT5130001	Alta Valle del Sestaione	828
B	IT5130009	Tre Limentre - Reno	9.360
B	IT5140005	Muraglione - Acqua Cheta	4.885
B	IT5180001	Crinale Monte Falterona - Monte Falco - Monte Gabrendo	200
B	IT5180002	Foreste Alto Bacino dell'Arno	10.391
B	IT5180003	Giogo Seccheta	89
B	IT5180005	Alta Vallesanta	5.037
B	IT5180007	Monte Calvano	1.537
B	IT5180018	Foreste di Camaldoli e Badia Prataglia	2.937
B	IT5180101	La Verna - Monte Penna	302
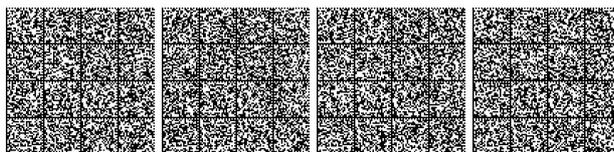
3. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i seguenti 29 siti di importanza comunitaria insistenti nel territorio della Regione Toscana, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)
C	IT5120007	Orrido di Botri	244
B	IT5140012	Vallombrosa e Bosco di S. Antonio	2.697
C	IT5160002	Isola di Gorgona - area terrestre e marina	14.818
C	IT5160004	Padule di Bolgheri	577
B	IT5160005	Boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello	3.525
B	IT5160006	Isola di Capraia - area terrestre e marina	18.753
C	IT5160011	Isole di Cerboli e Palmaiola	21
C	IT5160012	Monte Capanne e promontorio dell'Enfola	6.756
C	IT5160013	Isola di Pianosa - area terrestre e marina	5.498
C	IT5160014	Isola di Montecristo e Formica di Montecristo - area terrestre e marina	15.483
B	IT5160018	Secche della Meloria	8.727
B	IT5160019	Scoglietto di Portoferraio	154
B	IT5170003	Cerbaie	6.509
C	IT5170008	Complesso di Monterufoli	5.033
B	IT5190006	Alta Val di Merse	9.490
B	IT5190007	Basso Merse	4.229
B	IT51A0003	Val di Farma	8.695
B	IT51A0006	Padule di Scarlino	149
B	IT51A0007	Punta Ala e Isolotto dello Sparviero	337
B	IT51A0008	Monte d'Alma	5.843
C	IT51A0015	Dune costiere del Parco dell'Uccellina	158
C	IT51A0022	Formiche di Grosseto	12
C	IT51A0023	Isola del Giglio	2.094
C	IT51A0024	Isola di Giannutri - area terrestre e marina	11.022
C	IT51A0025	Monte Argentario, Isolotto di Porto Ercole e Argentarola	5.723
C	IT51A0026	Laguna di Orbetello	3.694
B	IT51A0031	Lago di Burano	236
B	IT51A0032	Duna del Lago di Burano	98
B	IT51A0038	Scoglio dell'Argentarola	14

4. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui ai commi 1 e 2 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera protocollo n. 25582 del 22 dicembre 2015. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli individuati:

a) nelle deliberazioni della Giunta Regionale della Toscana n. 644 del 5 luglio 2004 e n. 1006 del 18 novembre 2014, di individuazione degli obiettivi di conservazione;

b) nelle deliberazioni della Giunta regionale della Toscana n. 1223 e n. 1231 del 15 dicembre 2015 e nel decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 18 aprile 2014 e successive modifiche e integrazioni, di individuazione delle misure di conservazione.

2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000.

4. Le integrazioni di cui al comma 3 così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Toscana e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

5. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, le misure di conservazione di cui al comma 1, integrano gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento.

6. Stante la priorità degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie tutelati, le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, qualora più restrittive, rivestono carattere di prevalenza sulle disposizioni e sui provvedimenti regionali e locali che interferiscono sulla medesima materia.

7. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Toscana, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

2. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, la gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

Il Ministro: GALLETTI

17A00382

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 gennaio 2017.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,45%, con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033, tramite consorzio di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 sopracitato, con il quale sono state recepite le disposizioni di cui al decreto ministeriale suddetto;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera *e)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione di titoli pubblici per l'anno 2017, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 17 gennaio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 21.942 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,45% con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI S.p.A., Barclays Bank PLC, Crédit Agricole CIB, ING Bank N.V. e Royal Bank of Scotland PLC che opera con il nome di Nat West Markets, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla «Offering Circular» del 18 gennaio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo: 6.000 milioni di euro;

decorrenza: 1° settembre 2016;

scadenza: 1° settembre 2033;

tasso di interesse: 2,45% annuo, pagabile in due semestralità, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito;

data di regolamento: 25 gennaio 2017;

dietimi d'interesse: 146 giorni;

prezzo di emissione: 99,131;

rimborso: alla pari;

commissione di collocamento: 0,195% dell'importo nominale dell'emissione.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, la presente emissione è soggetta alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato *A)*;

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.A. — in forza dell'art. 26 decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse — il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 2033, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP in conformità all'«Offering Circular» del 18 gennaio 2017.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI S.p.A., Barclays Bank PLC, Crédit Agricole CIB, ING Bank N.V. e Royal Bank of Scotland PLC che opera con il nome di Nat West Markets.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 5.

Il giorno 25 gennaio 2017 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del consorzio di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1 (al netto della commissione di collocamento) unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 2,45% annuo lordo, per 146 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 25 gennaio 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascerà quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Art. 6.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto ed all'imputazione della relativa spesa.

Art. 7.

Il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A00474

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 dicembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Umbria Food Valnerina società cooperativa», in Terni e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Umbria Food Valnerina società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 1.638.782,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 2.536.599,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € 905.519,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Umbria Food Valnerina società cooperativa», con sede in Terni (TR), (codice fiscale 01442030555) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Meucci nato a Perugia il 28 luglio 1966 (codice fiscale MCC NDR 66L28 G478T) ed ivi domiciliato in via Ponte Vecchio n. 64.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 dicembre 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A00415

DECRETO 16 dicembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio dei Colli Amerini società cooperativa in liquidazione», in Amelia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 20I3, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Consorzio dei Colli Amerini società cooperativa in liquidazione», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito al 31 dicembre 2015 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di € 111.755,00, si riscontra una massa debitoria di € 520.857,00 ed un patrimonio netto negativo di € 409.151,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio dei Colli Amerini società cooperativa in liquidazione», con sede in Amelia (Terni), (codice fiscale 01299890556) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Filippo Calabrese nato a Perugia il 16 agosto 1969 (codice fiscale CLB FPP 69M16 G478I) ed ivi domiciliato in Via delle Prome 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 dicembre 2016

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A00429

DECRETO 20 dicembre 2016.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Puglia Ambiente Service», in Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Preso atto che la società cooperativa «Puglia ambiente service» costituita in data 18 settembre 2008, C.F. n. 06804890728, con sede in Bari (BA) si è sciolta e posta in liquidazione il 19 giugno 2013;

Visto il D.D. 10 luglio 2016 n. 10/LI/2016 con la quale l'avv. Clara Addante è stata nominata liquidatore della società cooperativa «Puglia ambiente service» con sede in Bari (BA), in sostituzione dell' avv. Angelo Schittulli rinunciatario;

Vista la nota del 28 ottobre 2016 con la quale l'avv. Clara Addante, estratta da un elenco selezionato su base regionale, comunica le proprie dimissioni dall'incarico;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Salvatore De Gaetanis, nato a Lecce (LE), il 15 aprile 1970, C.F. DGTSVT70D15E506O , con studio in Via Leuca, 198 — 73100 Lecce (LE);

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Salvatore De Gaetanis, nato a Lecce (LE) il 15 aprile 1970, C.F. DGTSVT70D15E506O, con studio in Lecce (LE), Via Leuca, 198, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Puglia ambiente service» con sede in Bari (BA) C.F. 06804890728, in sostituzione dell' avv. Clara Addante dimissionaria.
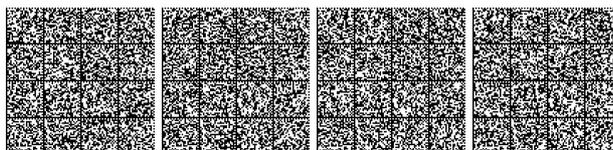
Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

17A00402

DECRETO 22 dicembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Trasporti Stampa Logistica società cooperativa in liquidazione», in Lecco e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Trasporti Stampa Logistica società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 394.886,00, si riscontra una massa debitoria di € 770.436,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 406.786,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Trasporti Stampa Logistica società cooperativa in liquidazione», con sede in Lecco (LC) (codice fiscale 03179370139) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Elena Vavalà, nata a Serra San Bruno (VV) il 5 agosto 1967 (C.F. VVLMLN67M45I639M), e domiciliata in Milano (Milano), via Giovanni Spadolini, n. 11/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 dicembre 2016

Il Ministro: CALENDA

17A00416

DECRETO 22 dicembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Codice Società Cooperativa in liquidazione», in Marsciano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale i legali rappresentanti della società cooperativa «Codice società cooperativa in liquidazione» hanno chiesto che la stessa fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Considerato quanto emerge dalla situazione economica-patrimoniale della cooperativa aggiornata al 29 febbraio 2016 dalla quale si rileva una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di € 4.285.883,71 si riscontra una massa debitoria a breve di € 5.444.339,34 ed un patrimonio netto negativo di € 3.266.037,55;

Considerato che in data 19 aprile 2016, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa a tutti i soggetti interessati e che i legali rappresentanti della suddetta società hanno comunicato formalmente la loro rinuncia alla presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che da visura camerale aggiornata è emerso che il Tribunale di Spoleto in data 19 ottobre 2015 aveva accolto la proposta di concordato ex art. 161 sesto comma L.F. con nomina del commissario giudiziale;

Preso atto dell'atto di rinuncia al ricorso ex art. 161, sesto comma, L.F. presentato e depositato presso la cancelleria del Tribunale di Spoleto in data 8 giugno 2016;

Viste le risultanze della revisione ministeriale nel frattempo effettuata nei confronti della suddetta cooperativa, conclusa con la proposta di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Codice società cooperativa in liquidazione», con sede in Marsciano (PG) (codice fiscale 01934700541), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*. È nominato commissario liquidatore il dott. Massimiliano Tessenda nato a Perugia (PG) il 20 agosto 1967 (codice fiscale TSS MSM 67M20 G478I), ed ivi domiciliato in via Madonna Alta, n. 41.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 dicembre 2016

Il Ministro: CALENDA

17A00417

DECRETO 22 dicembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Santa Società Cooperativa», in Treviglio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Santa società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 485.498,00, si riscontra una massa debitoria di € 502.993,00 ed un patrimonio netto negativo di € -17.495,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è tornata indietro con la dicitura «sconosciuto»;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Santa società cooperativa», con sede in Treviglio (Bergamo) (codice fiscale 03635250164) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.
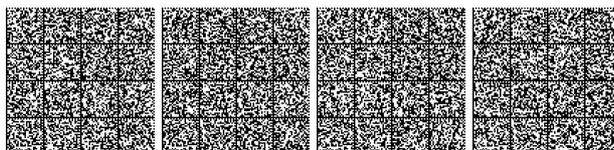
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Zamboni, nato a Mantova (Mantova) il 16 settembre 1965 (C.F. ZMBNCL-65P16E897W), e domiciliato in Curtatone (Mantova), via 8 Marzo, n. 36.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 dicembre 2016

Il Ministro: CALENDA

17A00418

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 16 gennaio 2017.

Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018. (Ordinanza n. 14).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 14, commi 1 e 2, 15, 16, 18 e 50;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 che prevede: *a)* per la gestione della ricostruzione, l'istituzione da parte di ogni regione, unitamente agli enti locali interessati, di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione»; *b)* al fine di assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, la possibilità per le regioni, le province ed i comuni interessati di destinare agli stessi proprio per-

sonale, mediante comandi o distacchi, ovvero assumere nuovo personale, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce agli Uffici speciali per la ricostruzione la diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'art. 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali;

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, in base al quale «con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, nei comuni di cui all'art. 1» mediante la concessione di contributi a favore di «immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni» (lettera *a)*;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in base al quale «al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede» tra l'altro «a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili» (lettera *a)*;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, in base al quale «Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono … le regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza»;

Visto l'art. 18, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia le funzioni di centrale unica di committenza;

Visto l'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, che prevede: *a)* al comma 2, che il Commissario straordinario, per l'esercizio dei compiti assegnati, si avvale della dotazione di personale prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nonché di ulteriori risorse umane, fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per le funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base dei provvedimenti emessi dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge; *b)* al comma 9, che il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provvedono, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l'art. 24, in base al quale le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici possono essere espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti (lettera *a)*, dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire (lettera *b)* e dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge (lettera *c)*;

Ritenuto prioritario, nelle more della predisposizione ed approvazione del piano delle opere pubbliche previsto dalla lettera *a)* del secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, adottare un programma finalizzato ad assicurare il ripristino, nel corso dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento, nelle aree terremotate, della normale attività educativa e didattica attraverso la predisposizione di un programma straordinario così articolato: *a)* costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi, per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla normativa sismica, in materia di risparmio energetico, di sicurezza antincendio e delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV; *b)* riparazione, con adeguamento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «E» che consenta il riutilizzo delle scuole nel corso dell'anno scolastico 2017-2018; *c)* affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per le scuole che verranno riparate, con adeguamento sismico, entro il settembre 2018;

Ritenuto che l'attuazione del programma straordinario per consentire la realizzazione degli interventi necessari ad assicurare la realizzazione di nuovi edifici, per lo svolgimento delle attività educative e didattiche per l'anno scolastico 2017-2018, richiede: *a)* il coordinamento in capo alla Struttura commissariale centrale dell'attività che l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, attribuisce agli Uffici speciali per la ricostruzione; *b)* lo svolgimento da parte del personale della Struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 dell'attività prevista dall'art. 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Visti i verbali delle riunioni della cabina di coordinamento del 7 dicembre 2016, del 14 dicembre 2016 e del 2 gennaio 2017;

Vista la nota del 21 dicembre 2016, prot. CGRT 00000 P-4.32.3 con la quale il Commissario straordinario ha indicato ai presidenti delle regioni - Vicecommissari le modalità per la formulazione delle proposte degli interventi relativi alle nuove scuole da inserire nell'elenco allegato alla presente ordinanza ed indicato il termine ultimo per l'invio delle stesse;

Visto il verbale della riunione della cabina di coordinamento del 9 gennaio 2017, nel quale in particolare: *a)* è stato stabilito di adottare, ai fini dell'individuazione dei nuovi edifici scolastici da realizzare per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, un criterio di priorità fondato sull'entità della popolazione scolastica interessata e sulla disponibilità nel territorio di altri immobili pubblici ovvero di immobili privati suscettibili di locazione, utilizzabili, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, per lo svolgimento dell'attività educativa e scolastica; *b)* sono state individuate le scuole e le caratteristiche dimensionali di massima, alla luce delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per lo svolgimento dell'attività educativa e scolastica, nonché i territori interessati dalla realizzazione per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, dei nuovi edifici scolastici con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari; *c)* è stato fissato un ulteriore termine per l'individuazione definitiva da parte dei presidenti delle regioni - Vicecommissari, in conformità ai criteri di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, del numero effettivo e dell'ubicazione dei nuovi edifici scolastici da realizzare per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari;

Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni - Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 9 gennaio 2017;

Vista la nota del 10 gennaio 2017, prot. n. RA4109/17, con la quale il presidente della regione Abruzzo – Vicecommissario ha provveduto ad indicare il numero effettivo e l'ubicazione dei nuovi edifici scolastici definitivi da realizzare, nel territorio della Regione Abruzzo, per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari;

Vista la nota del 12 gennaio 2017, prot. n. 15791, con la quale il presidente della Regione Lazio – Vicecommissario ha provveduto ad indicare il numero effettivo e l'ubicazione dei nuovi edifici scolastici definitivi da realizzare, nel territorio della Regione Lazio, per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la

disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari;

Vista la nota del 12 gennaio 2017, prot. n. 29395, con la quale il presidente della Regione Marche – Vicecommissario ha provveduto ad indicare il numero effettivo e l'ubicazione dei nuovi edifici scolastici definitivi da realizzare, nel territorio della Regione Marche, per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari;;

Vista la nota dell'11 gennaio 2017, prot. n. 0005677, con la quale il presidente della Regione Umbria – Vicecommissario ha provveduto ad indicare il numero effettivo e l'ubicazione dei nuovi edifici scolastici definitivi da realizzare, nel territorio della Regione Umbria, per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1.

Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017 - 2018

1. È approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, così articolato:

a) costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi, per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio;

b) riparazione, con adeguamento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «E» che consenta il riutilizzo delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018;

c) affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per quelle scuole che verranno riparate, con adeguamento sismico, entro il settembre 2018.

2. Al fine di assicurare la pronta attuazione del programma di interventi cui al primo comma, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, sono indicati, sulla base delle segnalazioni effettuate dai presidenti delle regioni - Vicecommissari, i territori interessati dagli interventi previsti dalla precedente lettera *a)*, con la specificazione dell'ubicazione, della denominazione e delle dimensioni di massima dei nuovi edifici da realizzare.

3. Con successive ordinanze, il Commissario straordinario provvede, d'intesa con i presidenti delle regioni - Vicecommissari, all'aggiornamento dell'elenco contenuto nell'allegato n. 1 ed all'individuazione degli edifici oggetto degli interventi previsti dalla lettera *b)* del primo comma della presente disposizione, secondo un criterio di priorità fondato sull'entità della popolazione scolastica interessata e sulla disponibilità nel territorio di altri immobili pubblici ovvero di immobili privati suscettibili di locazione, utilizzabili, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, per lo svolgimento dell'attività educativa e scolastica. Con le medesime ordinanze, viene disciplinata anche l'attività prevista dalla lettera *c)* del sopra menzionato primo comma.

Art. 2.

Attività di progettazione

1. Attesa la necessità di assicurare l'immediato avvio dell'attività di costruzione degli edifici scolastici previsti dalla lettera *a)* del precedente comma 1 dell'art. 1, ed in applicazione delle previsioni di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'attività di progettazione è così articolata: 1) elaborazione del progetto definitivo; 2) elaborazione del progetto esecutivo. L'attività di progettazione è avviata dal Commissario straordinario sulla base dei provvedimenti di localizzazione di cui al successivo art. 3.

2. L'attività prevista dal precedente comma 1 è effettuata dal personale, assegnato alla Struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità prevista dalle vigenti disposizioni di legge, che potrà avvalersi del supporto assicurato dalle Istituzioni universitarie, secondo le modalità stabilite mediante appositi accordi stipulati ex art. 15 della legge n. 241 del 1990, con il Commissario straordinario.

3. L'attività di verifica preventiva della progettazione, di cui all'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è effettuata dal personale assegnato alla Struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità prevista dalle vigenti disposizioni di legge, ferme restando le incompatibilità previste dal comma 7 dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Le attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico e di approvazione dei progetti, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, vengono effettuate secondo le modalità, le procedure e con gli effetti di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016.

5. Alle opere previste dalla presente ordinanza si applica la disciplina contenuta nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 3.

Localizzazione degli edifici e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria

1. Entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i comuni e le province, proprietari degli immobili di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1 dell'art. 1 ed inseriti nell'elenco di cui all'allegato n. 1, provvedono alla conferma dell'individuazione delle aree, fornendo, laddove mancante, la documentazione attestante la fattibilità dell'intervento, avvalendosi eventualmente, anche su richiesta delle regioni, del supporto del Dipartimento della Protezione civile per la valutazione geoidrologica speditiva, dandone contestuale comunicazione al Commissario straordinario, destinate alla realizzazione degli edifici scolastici.

2. Al fine di assicurare il pronto avvio delle attività di costruzione degli edifici scolastici previsti dalla lettera *a)* del precedente comma 1 dell'art. 1, la localizzazione degli edifici avviene prioritariamente in aree di proprietà pubblica, immediatamente disponibili, con idonea destinazione urbanistica ed accessibilità, ove possibile, ai servizi primari.

3. In caso di inosservanza del termine previsto dal primo comma, la conferma dell'individuazione delle aree viene effettuata dal presidente della regione - Vicecommissario, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta formulata dal Commissario straordinario ed inviata anche al comune ovvero alla provincia inadempiente. Decorso inutilmente il termine previsto dal precedente periodo, il Commissario straordinario procede alla cancellazione dell'intervento dall'elenco di cui all'allegato n. 1 della presente ordinanza.

4. Qualora sia disposta la cancellazione dall'intervento ai sensi e per gli effetti del precedente terzo comma, è fatta salva la possibilità di procedere al suo inserimento nei successivi elenchi approvati con le ordinanze commissariali previste dall'art. 1, comma 3, della presente ordinanza.

5. I comuni e le province, proprietari degli immobili di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1 dell'art. 1, provvedono: *a)* entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, alla realizzazione del rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio; *b)* entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, alla redazione, d'intesa con le regioni interessate, della relazione geotecnica/geologica relativa all'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio; *c)* ove necessario entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, alla demolizione degli edifici ed al conferimento delle relative macerie in discarica; *d)* entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, nel caso di delocalizzazione in altra area dell'edificio, alla progettazione delle opere di urbanizzazione primaria (strade; spazi di sosta o di parcheggio; fognature; rete idrica; rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; pubblica illuminazione) a servizio delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici e strettamente inerenti gli interventi a realizzare, corredato da apposito piano finanziario da comunicare preventivamente al Commissario straordinario.

6. Entro e non oltre la data del 15 marzo 2017, i comuni o le province, nel caso di delocalizzazione in altra area dell'edificio, provvedono alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria prevista dalla lettera *d)* del precedente quinto comma secondo le procedure indicate nell'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della Linea guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvata dal Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.

7. Al fine di garantire l'osservanza dei termini previsti dai precedenti commi quinto e sesto, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000

di euro, l'affidamento dei lavori da parte dei comuni avviene, esclusivamente, secondo le modalità previste dalla lettera *c)* del secondo comma dell'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di affidamento secondo le procedure ordinarie, non possono essere superati i termini minimi previsti dagli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

8. I comuni e le province, proprietari degli immobili di cui alla lettera *a)* del precedente art. 1 e non oggetto di demolizione, ne assicurano, con fondi propri, il recupero, l'impiego per altre finalità di interesse pubblico e l'eventuale collocazione sul mercato.

9. Con successive ordinanze commissariali verranno determinati: *a)* gli importi massimi delle spese sostenute dai comuni e dalle province per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, di cui alla lettera *d)* del precedente quarto comma, ed ammissibili a contributo, sulla base dei parametri contenuti nel Prezzario unico cratere Centro Italia 2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché le modalità di erogazione dello stesso; *b)* le spese sostenute dai comuni e dalle province per la demolizione degli edifici esistenti ed al conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l'applicazione Prezzario unico cratere Centro Italia 2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

Art. 4.

Centrale unica di committenza

1. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia svolge le funzioni di centrale unica di committenza.

2. Nell'elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché in fase di esecuzione dei contratti, si applica esclusivamente il Prezzario unico cratere Centro Italia 2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016.

3. La centrale unica di committenza provvede a pubblicare, unitamente al bando di gara, lo schema di contratto elaborato in conformità alla previsioni contenute nella presente ordinanza.

Art. 5.

Procedure di gara

1. Le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di costruzione di nuovi edifici di cui alla lettera *a)* comma 1 dell'art. 1 si svolgono secondo le modalità della procedura aperta di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. In considerazione della necessità di assicurare la realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera *a)* comma 1 dell'art. 1 entro l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, i termini per la presentazione delle offerte non possono essere superiori ai termini minimi previsti dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. È ammessa la presentazione di offerte, contenenti l'indicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare, fermo il limite massimo, previsto dal comma 2 del sopra menzionato art. 105.

4. Il criterio dell'aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ad eccezione dei lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro con riguardo ai quali il criterio dell'aggiudicazione è quello del minor prezzo.

5. Il termine, previsto dall'art. 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a dieci giorni.

Art. 6.

Esecuzione del contratto

1. La costruzione di nuovi edifici scolastici, previsti dalla lettera *a)* comma 1 dell'art. 1, deve essere effettuata con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio.

2. Gli incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dell'esecuzione del contratto o di direttore dei lavori, di direttori operativi, di ispettori di cantiere. di coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di collaudatore ovvero di componente della commissione di collaudo, di verificatore della conformità, vengono conferiti al personale, anche non di ruolo, assegnato alla Struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli
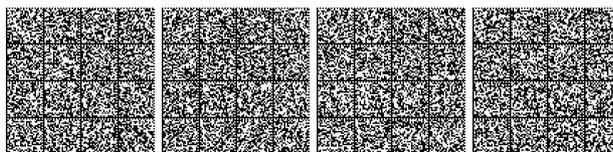
articoli 3, comma 1, e 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso della professionalità prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Ferme le previsioni di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento può richiedere al contraente l'effettuazione di lavori supplementari, necessari e non inclusi nell'appalto iniziale, con l'osservanza dei limiti previsti dal comma 7 del medesimo art. 106.

4. Sono escluse l'aggiornamento e la revisione dei prezzi.

5. La sospensione dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può essere disposta esclusivamente per casi del tutto eccezionali e per il tempo strettamente necessario. In ogni caso, è esclusa la possibilità di disporre la sospensione dei lavori in caso di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera *c)*, n. 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero di modifica del contratto a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che impediscono ovvero pregiudicano, soltanto in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

6. L'esecuzione dei lavori è graduata in base alla dimensione dell'intervento ed in ogni caso deve essere ultimata nel termine di cento giorni solari, decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

7. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito nel precedente comma 6, può richiederne la proroga, per una sola volta, con istanza formulata, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima della scadenza di detto termine. Sull'istanza decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro il termine previsto dal comma 5 dell'art. 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016. La proroga del termine previsto dal comma 6 non può superare i trenta giorni.

Art. 7.

Attività di controllo

1. Il controllo relativo alla progettazione, all'affidamento ed all'esecuzione dei lavori previsti dalla presente ordinanza viene assicurato dall'Autorità nazionale anticorruzione, a sensi e per gli effetti dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo le modalità individuate nell'apposito accordo stipulato tra l'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia.

Art. 8.

Disciplina di rinvio e di coordinamento

1. Per tutto quanto non previsto e specificamente disciplinato nella presente ordinanza, si rinvia alle previsioni del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 9.

Disposizione finanziarie

1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, a si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Con apposita ordinanza, emessa successivamente all'approvazione dei progetti esecutivi, si provvederà all'esatta quantificazione degli oneri economici relativi all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *a)*.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. La presente ordinanza, in considerazione della necessità di dare urgente avvio alle attività di costruzione dei nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate o riattivate, da realizzarsi, è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 16 gennaio 2017

Il Commissario: ERRANI

Registrata alla Corte dei conti il 17 gennaio 2017
Ufficio controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 146

ALLEGATO *1*

SCUOLE DA RICOSTRUIRE

MARCHE

N	Comune	Istituto	Tipo
1	Falerone	Don Bosco	MM
2	S. Ginesio	Via Roma	AA
			EE
		A. Gentili	Magistrali
		R. Frau	IPSIA
3	Macerata	E. Mestica	AA
			EE
			MM
4	Macerata	D. Alighieri	MM
5	Loro Piceno	P. Santini	EE
6	Caldarola	De Magistris	AA
			EE
7	San Severino	E. Divini	ITIS
8	Fermo	Betti	MM
		Fracassetti	MM
9	Fermo	Montani	ITI
10	Fabriano	Don Petruio	AA
11	Camerino	Betti	AA
			EE
			MM
12	SARNANO	SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPARDI (Scuola Primaria "Giacomo Leopardi")	EE

ABRUZZO			
N	**Comune**	**Istituto**	**Tipo**
1	ISOLA DEL GRAN SASSO	SCUOLA MEDIA ED1 (Complesso scolastico "Parozzani") SCUOLA MEDIA ED2 (Complesso scolastico "Parozzani”)	MM

LAZIO			
N	**Comune**	**Istituto**	**Tipo**
1	ACCUMOLI	SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA	AA
			EE
2	AMATRICE	Istituto "Romolo Capranca" - Primaria, Infanzia, Medie LICEO	PS
			MM
			EE
			AA

UMBRIA			
N	**Comune**	**Istituto**	**Tipo**
1	PERUGIA	SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO "CARDUCCI-PURGOTTI"	MM
2	SPOLETO	SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	MM
	SPOLETO	SCUOLA MATERNA SAN CARLO/PRATO FIORITO	AA
3	FOLIGNO	SCUOLA MEDIA CARDUCCI - PORZIONE IN MURATURA - COMUNE DI FOLIGNO	MM
4	GIANO DELL' UMBRIA	SCUOLA ELEMENTARE (Scuola elementare di “Bastardo”)	EE

SCUOLE DONATE			
1	SARNANO	SCUOLA MATERNA (Scuola Materna "Giacomo Leopardi"	AA
2	CROGNALETO	SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE	AA

17A00447
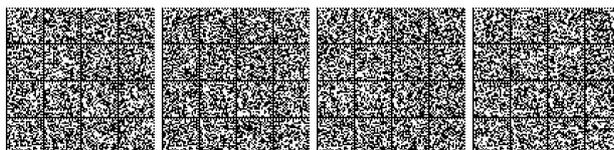
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Maalox reflusso», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 2062/2016 del 19 dicembre 2016

Medicinale: MAALOX REFLUSSO

Confezioni:

041056 019 «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister OPA/ALU/PVC-AL

041056 021 «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/ALU/PVC-AL

041056 033 «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in flacone HDPE

041056 045 «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in flacone HDPE

Titolare AIC: Sanofi S.P.A.

Procedura decentrata NL/H/1849/001/R/001

con scadenza il 17 novembre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A00403

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Clarmac», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 2055/2016 del 19 dicembre 2016

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: CLARMAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 038728010 - 250 mg «compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 038728022 - 500 mg «compresse rivestite con film» 14 compresse.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l.

Procedura: nazionale.

con scadenza il 7 luglio 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione N1B/2016/1556 relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A00404

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Acido Ibandronico Aurobindo Pharma Italia», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 2061/2016 del 19 dicembre 2016

Medicinale: ACIDO IBANDRONICO AUROBINDO PHARMA ITALIA.

Confezioni:

040554014 «2 mg concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino 2 ml;

040554026 «2 mg concentrato per soluzione per infusione» 3 flaconcini 2 ml;

040554038 «2 mg concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini 2 ml;

040554040 «2 mg concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini 2 ml;

040554053 «6 mg concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino 6 ml;

040554065 «6 mg concentrato per soluzione per infusione» 3 flaconcini 6 ml;

040554077 «6 mg concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini 6 ml;

040554089 «6 mg concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini 6 ml;

040554091 «3 mg soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita con ago per iniezione;

040554103 «3 mg soluzione iniettabile» 3 siringhe preriempite con ago per iniezione;

040554115 «3 mg soluzione iniettabile» 5 siringhe preriempite con ago per iniezione.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

Procedura: decentrata NL/H/2130/001-003/R/001.

con scadenza il 25 maggio 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione NL/H/2130/003/IB/011 - C1B/2016/1991, relativa all'aggiornamento del riassunto delle Caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

È approvata altresì la variazione NL/H/2130/001-002/IB/012 - C1B/2016/1992, relativa all'aggiornamento del riassunto delle Caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A00405

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Dutasteride/Tamsulosina Cloridrato Glaxosmithkline», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 2060/2016 del 19 dicembre 2016

Medicinale: DUTASTERIDE/TAMSULOSINA CLORIDRATO GLAXOSMITHKLINE.

Confezioni:

A.I.C. n. 039906019 «0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 7 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 039906021 «0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 039906033 «0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 90 capsule in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Procedura decentrata DE/H/2252/001/R/001, con scadenza il 28 ottobre 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A00406

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Doxazosina Germed», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 2059/2016 del 19 dicembre 2016

Medicinale: DOXAZOSINA GERMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 037840016 «2 mg compresse» 3×10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037840028 «4 mg compresse» 2×10 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Germed Pharma S.r.l.

Procedura mutuo riconoscimento NL/H/0996/001-002/R/001 (ora IT/H/0333/001-002), con scadenza il 1° marzo 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A00407

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Celecoxib Teva», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 2058/2016 del 19 dicembre 2016

Medicinale: CELECOXIB TEVA

Confezioni:

A.I.C. n. 040512 016 - «100 mg capsule rigide» 5 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 040512 028 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 040512 030 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 040512 042 - «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 040512 055 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 040512 067 - «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 040512 079 - «100 mg capsule rigide» 90 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 040512 081 - «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 040512 093 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/AL monodose;

A.I.C. n. 040512 105 - «100 mg capsule rigide» 5 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040512 117 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040512 129 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040512 131 - «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040512 143 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040512 156 - «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040512 168 - «100 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040512 170 - «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040512 182 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL monodose;

A.I.C. n. 040512 194 - «100 mg capsule rigide» 100 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 040512 206 - «200 mg capsule rigide» 5 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 040512 218 - «200 mg capsule rigide» 10 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 040512 220 - «200 mg capsule rigide» 20 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 040512 232 - «200 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 040512 244 - «200 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 040512 257 - «200 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 040512 269 - «200 mg capsule rigide» 90 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 040512 271 - «200 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 040512 283 - «200 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/AL monodose;

A.I.C. n. 040512 295 - «200 mg capsule rigide» 5 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040512 307 - «200 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040512 319 - «200 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040512 321 - «200 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040512 333 - «200 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040512 345 - «200 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040512 358 - «200 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040512 360 - «200 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040512 372 - «200 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL monodose;

A.I.C. n. 040512 384 - «200 mg capsule rigide» 100 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 040512 396 - «100 mg capsule rigide» 60×1 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 040512 408 - «100 mg capsule rigide» 60×1 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040512 410 - «200 mg capsule rigide» 30×1 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 040512 422 - «200 mg capsule rigide» 30×1 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l.

Procedura decentrata DE/H/3058/001-002/R/001 con scadenza il 30 novembre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A00408

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Galnora», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 2088/2016 del 20 dicembre 2016

Medicinale: GALNORA.

Confezioni:

A.I.C. n. 039889 011 - «8 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 023 - «8 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 035 - «8 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 047 - «8 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 050 - «8 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 062 - «8 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 60 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 074 - «8 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 84 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 086 - «8 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 90 capsule in blisteR OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 098 - «8 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 112 - «8 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 124 - «8 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 136 - «8 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 148 - «8 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 151 - «8 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 163 - «8 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 60 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 175 - «8 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 84 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 187 - «8 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 90 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 199 - «8 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 201 - «16 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 213 - «16 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 225 - «16 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 237 - «16 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 249 - «16 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 252 - «16 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 60 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 264 - «16 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 84 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 276 - «16 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 90 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 288 - «16 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 290 - «16 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 302 - «16 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 314 - «16 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 326 - «16 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 338 - «16 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 340 - «16 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 60 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 353 - «16 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 84 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 365 - «16 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 90 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 377 - «16 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 403 - «24 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 415 - «24 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 427 - «24 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 439 - «24 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 441 - «24 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 454 - «24 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 60 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 466 - «24 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 84 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 478 - «24 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 90 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 480 - «24 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 039889 492 - «24 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 504 - «24 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 516 - «24 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 528 - «24 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 530 - «24 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 60 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 542 - «24 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 84 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 555 - «24 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 90 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 567 - «24 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL;

A.I.C. n. 039889 579 - «24 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule in blister PVC-PE-PVDC/AL.

Titolare AIC: KRKA D.D. Novo Mesto.

Procedura decentrata SI/H/0123/001-003/R/001 con scadenza il 28 ottobre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione SI/H/0123/001-003/IB/016 – C1B/2015/3520, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere,

deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A00409

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Lercanidipina Zentiva», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 2104/2016 del 20 dicembre 2016

Medicinale: LERCANIDIPINA ZENTIVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 039567 019 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 039567 021 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 039567 033 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 039567 045 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 039567 058 - «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 039567 060 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 039567 072 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 039567 084 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 039567 096 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 039567 108 - «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 039567 110 - «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 039567 122 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 039567 134 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 039567 146 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 039567 159 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVDC;

A.I.C. n. 039567 161 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVDC;

A.I.C. n. 039567 173 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVDC;

A.I.C. n. 039567 185 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVDC;

A.I.C. n. 039567 197 - «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/PVDC;

A.I.C. n. 039567 209 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVDC;

A.I.C. n. 039567 211 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVDC;

A.I.C. n. 039567 223 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVDC;

A.I.C. n. 039567 235 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVDC;

A.I.C. n. 039567 247 - «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVDC;

A.I.C. n. 039567 250 - «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/PVDC;

A.I.C. n. 039567 262 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVDC;

A.I.C. n. 039567 274 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC.

Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.

Procedura decentrata DK/H/1484/001-002/R/001 con scadenza il 19 giugno 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A00410

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Sinebriv Analgesico e Antipiretico», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 2084/2016 del 20 dicembre 2016

Medicinale: SINEBRIV ANALGESICO E ANTIPIRETICO.

Confezioni:

A.I.C. n. 042008 019 - «250 mg granulato gusto fragola/vaniglia» 10 bustine in AL;

A.I.C. n. 042008 021 - «250 mg granulato gusto fragola/vaniglia» 20 bustine in AL;

A.I.C. n. 042008 033 - «500 mg granulato gusto fragola/vaniglia» 10 bustine in AL;

A.I.C. n. 042008 045 - «500 mg granulato gusto fragola/vaniglia» 20 bustine in AL;
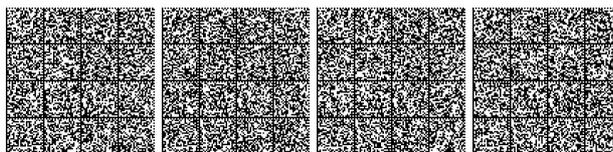
A.I.C. n. 042008 058 - «1000 mg granulato gusto cappuccino» 10 bustine in AL;

A.I.C. n. 042008 060 - «1000 mg granulato gusto cappuccino» 20 bustine in AL;

A.I.C. n. 042008 072 - «500 mg granulato gusto cappuccino» 10 bustine in AL;

A.I.C. n. 042008 084 - «500 mg granulato gusto cappuccino» 20 bustine in AL.

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF.

Procedura decentrata SE/H/1254/001-004/R/001 con scadenza il 12 marzo 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A00411

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Daylette», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 2086/2016 del 20 dicembre 2016

Medicinale: DAYLETTE.

Confezioni:

A.I.C. n. 041167 014 - «3 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 1×24 + 4 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 041167 026 - «3 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 3×24 + 4 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 041167 038 - «3 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 6×24 + 4 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 041167 040 - «3 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 13×24 + 4 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al.

Titolare A.I.C.: «Gedeon Richter PLC».

Procedura: decentrata HU/H/0285/001/R/001.

Con scadenza il 21 aprile 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A00412

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Zofenopril Mylan Generics», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 2083/2016 del 20 dicembre 2016

Medicinale: ZOFENOPRIL MYLAN GENERICS.

Confezioni:

A.I.C. n. 040724 015 - «30 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister pvc/aclar/al;

A.I.C. n. 040724 027 - «30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/aclar/al;

A.I.C. n. 040724 039 - «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/aclar/al;

A.I.C. n. 040724 041 - «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/aclar/al;

A.I.C. n. 040724 054 - «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/aclar/al

A.I.C. n. 040724 066 - «30 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/aclar/al;

A.I.C. n. 040724 078 - «30 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/aclar/al;

A.I.C. n. 040724 080 - «30 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone hdpe.

Titolare AIC: «Mylan S.p.A.».

Procedura: decentrata SE/H/0987/001/R/001.

Con scadenza il 19 gennaio 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A00413

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Midiana», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 2080/2016 del 20 dicembre 2016

Medicinale: MIDIANA.

Confezioni:

A.I.C. n. 041758 018 - «3 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 041758 020 - «3 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 3×21 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 041758 032 - «3 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 6×21 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 041758 044 - «3 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 13×21 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Titolare A.I.C.: «Gedeon Richter PLC».

Procedura: Decentrata HU/H/0280/001/R/001.

Con scadenza il 21 aprile 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A00414

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata Impresa, già assegnataria del marchio n. 84-NO, ha cessato l'attività di «fabbricazione di oggetti in metalli preziosi» e, con determinazione del dirigente n. 6 del 12 gennaio 2017, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa sono stati deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Città
84-NO	DK GIOIELLI di Fanucchi Katia	Galliate (NO)

17A00400

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Avviso pubblico per il finanziamento della progettazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la Salvaguardia del territorio e delle acque, sito in via Cristoforo Colombo 44, 00144 - Roma, indice una procedura pubblica, destinata agli enti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il finanziamento della progettazione preliminare e definitiva di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 276 del 25 novembre 2016, con riferimento all'annualità 2016.

La versione integrale del presente bando è reperibile sul sito internet del Ministero: http://www.bonifiche.minambiente.it/contenuti/decreti_amianto/qazwsxedc.pdf

17A00401

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 gennaio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0465
Yen	122,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4349
Lira Sterlina	0,8514
Fiorino ungherese	309,45
Zloty polacco	4,4123
Nuovo leu romeno	4,539
Corona svedese	9,5438
Franco svizzero	1,0711
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0543
Kuna croata	7,5548
Rublo russo	64,1073
Lira turca	3,7084
Dollaro australiano	1,4574
Real brasiliano	3,4265
Dollaro canadese	1,407
Yuan cinese	7,269
Dollaro di Hong Kong	8,118
Rupia indonesiana	14157,05
Shekel israeliano	4,0322
Rupia indiana	71,308
Won sudcoreano	1263,85
Peso messicano	21,7063
Ringgit malese	4,6946
Dollaro neozelandese	1,5103
Peso filippino	51,777
Dollaro di Singapore	1,5181
Baht tailandese	37,486
Rand sudafricano	14,367

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A00475

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 gennaio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0385
Yen	122,75
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,02
Corona danese	7,4341
Lira Sterlina	0,84565
Fiorino ungherese	308,94
Zloty polacco	4,3934
Nuovo leu romeno	4,5228
Corona svedese	9,5348
Franco svizzero	1,0702
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0013
Kuna croata	7,5655
Rublo russo	62,9125
Lira turca	3,7261
Dollaro australiano	1,4387
Real brasiliano	3,3916
Dollaro canadese	1,3962
Yuan cinese	7,2285
Dollaro di Hong Kong	8,0554
Rupia indonesiana	13998,46
Shekel israeliano	4,0155
Rupia indiana	71,001
Won sudcoreano	1253,43
Peso messicano	21,4935
Ringgit malese	4,6655
Dollaro neozelandese	1,5016
Peso filippino	51,765
Dollaro di Singapore	1,5061
Baht tailandese	37,287
Rand sudafricano	14,284

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A00476

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 gennaio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0437
Yen	122,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4343
Lira Sterlina	0,84945
Fiorino ungherese	308,35
Zloty polacco	4,3778
Nuovo leu romeno	4,5086
Corona svedese	9,5238
Franco svizzero	1,0707
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9905
Kuna croata	7,5738
Rublo russo	63,4078
Lira turca	3,7387
Dollaro australiano	1,4373
Real brasiliano	3,3784
Dollaro canadese	1,3894
Yuan cinese	7,2382
Dollaro di Hong Kong	8,0948
Rupia indonesiana	13969,26
Shekel israeliano	4,0252
Rupia indiana	71,039
Won sudcoreano	1251,9
Peso messicano	22,0709
Ringgit malese	4,694
Dollaro neozelandese	1,5024
Peso filippino	51,811
Dollaro di Singapore	1,5047
Baht tailandese	37,375
Rand sudafricano	14,2409

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A00477

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 gennaio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0501
Yen	122,38
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4341
Lira Sterlina	0,8544
Fiorino ungherese	308,28
Zloty polacco	4,368
Nuovo leu romeno	4,5065
Corona svedese	9,5341
Franco svizzero	1,0704
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0215
Kuna croata	7,577
Rublo russo	62,4526
Lira turca	3,802
Dollaro australiano	1,4401
Real brasiliano	3,3742
Dollaro canadese	1,3966
Yuan cinese	7,2311
Dollaro di Hong Kong	8,1431
Rupia indonesiana	14029,62
Shekel israeliano	4,0476
Rupia indiana	71,3394
Won sudcoreano	1250,78
Peso messicano	22,3446
Ringgit malese	4,7097
Dollaro neozelandese	1,5087
Peso filippino	51,993
Dollaro di Singapore	1,5076
Baht tailandese	37,599
Rand sudafricano	14,3244

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A00478

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 gennaio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0589
Yen	122,83
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4343
Lira Sterlina	0,85648
Fiorino ungherese	307,24
Zloty polacco	4,3552
Nuovo leu romeno	4,5013
Corona svedese	9,5515
Franco svizzero	1,0725
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9868
Kuna croata	7,578
Rublo russo	62,7475
Lira turca	3,8305
Dollaro australiano	1,4433
Real brasiliano	3,3905
Dollaro canadese	1,4039
Yuan cinese	7,3253
Dollaro di Hong Kong	8,2121
Rupia indonesiana	14152,2
Shekel israeliano	4,0618
Rupia indiana	71,9945
Won sudcoreano	1261,36
Peso messicano	22,529
Ringgit malese	4,7359
Dollaro neozelandese	1,5073
Peso filippino	52,257
Dollaro di Singapore	1,5169
Baht tailandese	37,76
Rand sudafricano	14,4179

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A00479

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 gennaio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0516
Yen	122,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4339
Lira Sterlina	0,8666
Fiorino ungherese	308,21
Zloty polacco	4,3777
Nuovo leu romeno	4,5016
Corona svedese	9,5533
Franco svizzero	1,0721
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0193
Kuna croata	7,5701
Rublo russo	62,8383
Lira turca	3,921
Dollaro australiano	1,4357
Real brasiliano	3,378
Dollaro canadese	1,3954
Yuan cinese	7,2958
Dollaro di Hong Kong	8,1562
Rupia indonesiana	14033,73
Shekel israeliano	4,048
Rupia indiana	71,6875
Won sudcoreano	1266,33
Peso messicano	22,394
Ringgit malese	4,708
Dollaro neozelandese	1,5067
Peso filippino	52,188
Dollaro di Singapore	1,5135
Baht tailandese	37,574
Rand sudafricano	14,4127

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A00480

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 gennaio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0567
Yen	122,84
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4339
Lira Sterlina	0,8694
Fiorino ungherese	308,7
Zloty polacco	4,3721
Nuovo leu romeno	4,4958
Corona svedese	9,5595
Franco svizzero	1,0737
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,075
Kuna croata	7,5645
Rublo russo	63,5057
Lira turca	3,9912
Dollaro australiano	1,44
Real brasiliano	3,3743
Dollaro canadese	1,3992
Yuan cinese	7,3176
Dollaro di Hong Kong	8,1947
Rupia indonesiana	14043,54
Shekel israeliano	4,0624
Rupia indiana	72,0855
Won sudcoreano	1269,08
Peso messicano	22,6397
Ringgit malese	4,7282
Dollaro neozelandese	1,5165
Peso filippino	52,384
Dollaro di Singapore	1,5193
Baht tailandese	37,64
Rand sudafricano	14,4773

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A00481

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 gennaio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0503
Yen	122,1400
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,43380
Lira Sterlina	0,86725
Fiorino ungherese	309,45000
Zloty polacco	4,3703
Nuovo leu romeno	4,4960
Corona svedese	9,5695
Franco svizzero	1,0721
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0633
Kuna croata	7,5562
Rublo russo	63,3625
Lira turca	4,0747
Dollaro australiano	1,4241
Real brasiliano	3,3786
Dollaro canadese	1,3919
Yuan cinese	7,2826
Dollaro di Hong Kong	8,1452
Rupia indonesiana	13999,4500
Shekel israeliano	4,0482
Rupia indiana	71,8315
Won sudcoreano	1260,5900
Peso messicano	22,9635
Ringgit malese	4,6964
Dollaro neozelandese	1,5027
Peso filippino	52,1800
Dollaro di Singapore	1,5112
Baht tailandese	37,3750
Rand sudafricano	14,4742

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A00482

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 gennaio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0679
Yen	121,69
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4342
Lira Sterlina	0,86843
Fiorino ungherese	307,15
Zloty polacco	4,3765
Nuovo leu romeno	4,4913
Corona svedese	9,509
Franco svizzero	1,0742
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0625
Kuna croata	7,5365
Rublo russo	63,3302
Lira turca	4,0319
Dollaro australiano	1,4205
Real brasiliano	3,3718
Dollaro canadese	1,3944
Yuan cinese	7,3621
Dollaro di Hong Kong	8,2816
Rupia indonesiana	14150,74
Shekel israeliano	4,0804
Rupia indiana	72,5955
Won sudcoreano	1255,4
Peso messicano	23,07
Ringgit malese	4,7607
Dollaro neozelandese	1,498
Peso filippino	52,939
Dollaro di Singapore	1,5191
Baht tailandese	37,74
Rand sudafricano	14,3476

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A00483

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 gennaio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0661
Yen	121,91
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,435
Lira Sterlina	0,87548
Fiorino ungherese	307,5
Zloty polacco	4,3739
Nuovo leu romeno	4,4922
Corona svedese	9,4875
Franco svizzero	1,0728
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,058
Kuna croata	7,527
Rublo russo	63,2685
Lira turca	4,0387
Dollaro australiano	1,4225
Real brasiliano	3,4097
Dollaro canadese	1,401
Yuan cinese	7,3564
Dollaro di Hong Kong	8,2672
Rupia indonesiana	14212,71
Shekel israeliano	4,0671
Rupia indiana	72,6685
Won sudcoreano	1251,45
Peso messicano	23,086
Ringgit malese	4,7569
Dollaro neozelandese	1,4952
Peso filippino	52,962
Dollaro di Singapore	1,5206
Baht tailandese	37,74
Rand sudafricano	14,4082

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A00484

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-019) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
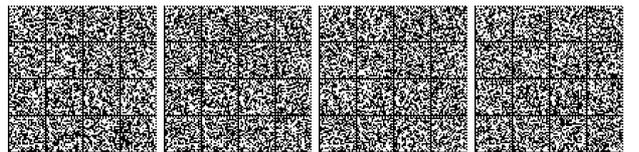
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.